



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

“DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 409, NONCHÉ SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI ISCRITTI NELL’ELENCO”

RESOCONTO DELLA
CONSULTAZIONE

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

La Banca d'Italia ha avviato la consultazione avente a oggetto le proposte di modifica alle “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco”, nonché le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni”.

La consultazione, della durata di 45 giorni, si è chiusa il 13 giugno 2024. Sono pervenuti commenti e osservazioni dai seguenti soggetti: a) congiuntamente da tutti gli operatori allora iscritti nell’elenco¹; b) da un rispondente, che ha chiesto di rimanere anonimo.

La tavola dà conto degli esiti della valutazione delle osservazioni e delle richieste di chiarimento pervenute, indicando quelle accolte, pienamente o in parte, e quelle non accolte. La tavola non fornisce riscontro a quesiti relativi all’interpretazione della normativa primaria o secondaria adottata da altre Autorità.

¹ Vedetta 2 Mondialpol S.p.a.; B.T.V. S.p.a.; Istituto di vigilanza privata provincia Viterbo S.r.l.; Centro Italiano di Vigilanza Interna e Stradale S.p.a.; Istituto di vigilanza di Sondrio e provincia S.r.l.; G.I.V.I. S.r.l.; Fidelitas S.p.a. Fiduciaria di sicurezza; Security.it S.r.l.; Cosmopol S.p.a.; Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.a.; Corpo vigili giurati S.p.a.; Sicurtransport S.p.a.; Vigili dell’ordine S.r.l.; Istituto Vigilanza Argo S.r.l.; Il Notturmo di Mastrominico Tiberio & C S.a.s.; Aquila S.p.a.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Definizioni (Art. 1)	È stato chiesto in che modo le strutture di primo livello possano svolgere controlli sulla modalità di individuazione di operazioni sospette.	Chiarimento	Nelle Disposizioni è stato precisato il contenuto dei controlli di primo livello (o “di linea”); tali controlli sono condotti sull’attività degli addetti incaricati degli adempimenti a fini antiriciclaggio, i quali possono avvalersi di strumenti di selezione delle operazioni potenzialmente anomale (cc.dd. inattesi). In tale contesto, devono essere previsti anche controlli sulle figure chiamate a individuare le operazioni anomale da sottoporre al responsabile SOS (ad esempio, il personale di sala conta). È rimessa peraltro agli operatori la concreta definizione delle modalità di esecuzione dei citati controlli.
Requisiti di onorabilità per altri profili aziendali (art. 7)	È stata proposta una deroga all’obbligo di richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti per le società iscritte nelle “ <i>White List</i> c/o le Prefetture”, in quanto sui medesimi soggetti vengono svolti controlli comprensivi di quanto richiesto dal Provvedimento di Banca d’Italia, in sede di iscrizione e aggiornamento, con frequenza annuale.	No	Le Disposizioni richiedono il possesso di requisiti di onorabilità ai responsabili delle principali funzioni aziendali, la cui perdita comporta la decadenza dalla nomina. La responsabilità della nomina e della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle Disposizioni è rimessa all’organo di gestione, che deve altresì garantire la permanenza dei requisiti per tutta la durata dell’incarico. Tali previsioni sono finalizzate a garantire l’adozione di tempestive iniziative da parte degli esponenti aziendali, assicurando il corretto presidio dei rischi (cfr. <i>infra</i>).

			La verifica condotta dagli operatori non può quindi essere considerata alternativa ai controlli eseguiti anche da altre Autorità per i profili di rispettiva competenza.
	È stato chiesto se l'elenco di cui all'art. 7, comma 1, debba essere ritenuto esaustivo, con particolare riferimento al sostituto del responsabile antiriciclaggio.	Chiarimento/sì	<p>Oltre che per i componenti dell'organo di gestione, di controllo e per i soci rilevanti, i requisiti di onorabilità sono richiesti ai soggetti rilevanti per il funzionamento dell'impianto antiriciclaggio (tra l'altro, il responsabile AML).</p> <p>Sul punto, ferma restando la facoltatività della sua nomina, coerentemente con quanto previsto per altre figure (ad esempio, i sindaci supplenti), il sostituto del responsabile antiriciclaggio deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità al pari del citato responsabile. L'aspetto è ora disciplinato nell'art. 7, co. 1 del Provvedimento.</p> <p>La verifica andrà condotta dall'organo di gestione in sede di nomina del sostituto.</p> <p>Per gli aspetti relativi alla professionalità (cfr. <i>infra</i>).</p>
	Sul presupposto che sia stata introdotta una verifica aggiuntiva dei requisiti di onorabilità attraverso il certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, è stato chiesto se tale adempimento debba essere eseguito alla data di entrata in vigore del Provvedimento per tutti i soggetti interessati (ed entro quali termini).	Chiarimento	Sulla scorta di quanto già precisato in occasione dell'emanazione delle Disposizioni (cfr. Resoconto della consultazione), è stato chiarito che per gli altri profili aziendali la verifica dei requisiti deve risultare da verbale dell'organo di gestione (o da determinazione dell'amministratore unico), da cui risulti che sono state esaminate le copie del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti.

	<p>Inoltre, è stato chiesto se in luogo del certificato o del casellario possa essere sufficiente un'autodichiarazione del soggetto rilevante.</p>		<p>L'attestazione del possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva è possibile esclusivamente per gli organi monocratici (amministratore unico e sindaco unico) e per il titolare dell'impresa individuale (art. 6, comma 5, del Provvedimento).</p> <p>Qualora le verifiche non fossero già state condotte utilizzando i richiamati certificati, le stesse dovranno essere tempestivamente eseguite e trasmesse alla Banca d'Italia.</p>
<p>Comunicazioni alla Banca d'Italia (art. 11, lett. d)</p>	<p>a) Si chiede di specificare se gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11, nuova lett. d), come indicato nel documento contenente le osservazioni, con particolare riferimento ad alcuni profili aziendali (responsabile SOS, responsabile Funzione di revisione interna e/o dei controlli di terzo livello) debbano essere osservati solo in caso di definitiva sostituzione della figura o anche in caso di <i>interim</i> affidato a figure interne.</p> <p>b) È stato chiesto se le comunicazioni relative alle "operazioni societarie" debbano essere effettuate anche quando queste ultime hanno riguardo a rami di azienda non coinvolti nella gestione del contante.</p>	<p>Chiarimento/sì</p>	<p>Nelle Disposizioni sono state introdotte nuove ipotesi di comunicazione alla Banca d'Italia da parte degli operatori. L'intervento normativo è stato motivato dalla necessità, emersa dopo i primi anni di applicazione delle Disposizioni, di ampliare il dialogo con l'Autorità di vigilanza su alcune fattispecie di rilievo che possono incidere sull'organizzazione interna degli operatori e/o sull'esercizio dei compiti di controllo della Banca d'Italia, anche con riferimento all'attività di distribuzione del contante sul territorio. Le previsioni che impongono obblighi di comunicazione all'Autorità di vigilanza vanno quindi interpretate alla luce di tale finalità.</p> <p>a) In tale contesto, gli operatori comunicheranno alla Banca d'Italia le variazioni, anche temporanee (ad esempio, <i>interim</i>), nella titolarità delle funzioni aziendali.</p> <p>b) Inoltre, con riferimento alle operazioni straordinarie, si precisa che, coerentemente con i poteri attribuiti alla Banca d'Italia sugli</p>

			<p>operatori iscritti nell’elenco, gli stessi sono tenuti a comunicare all’Organo di vigilanza le operazioni che riguardano la gestione del contante (cfr. Documento di consultazione).</p> <p>In linea con l’obiettivo generale in premessa, gli operatori valuteranno se comunicare comunque alla Banca d’Italia eventuali operazioni societarie che, pur riguardando altri settori di attività, possono avere riflessi sul complessivo assetto organizzativo degli operatori e sull’attività di distribuzione delle banconote sul territorio nazionale.</p>
<p>Esponente responsabile per l’antiriciclaggio (art. 15-bis)</p>	<p>È stato chiesto di specificare se le definizioni di “<i>consigliere delegato al trattamento del contante</i>” (di cui al Provvedimento in esame) e di “<i>Alto dirigente</i>” (di cui al Provvedimento 4 febbraio 2020 della Banca d’Italia) siano sinonimi.</p>	<p>No/Chiarimento</p>	<p>Le definizioni di “<i>consigliere delegato al trattamento del contante</i>” (ora formalmente inserita nel Provvedimento) e di “<i>alto dirigente</i>” non sono sinonimi.</p> <p>L’alto dirigente - in linea con quanto previsto dalla Direttiva UE 2015/849 - è definito dalle Disposizioni in materia di adeguata verifica come “un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall’organo di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l’alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto l’operatore ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio” (cfr. disposizioni preliminari, par. 2 delle Disposizioni in materia di adeguata verifica).</p> <p>Il delegato al trattamento del contante – che può essere nominato su base volontaria dagli</p>

			<p>operatori – è individuato in un componente dell’organo di gestione con delega alle attività inerenti al trattamento del contante; lo stesso deve possedere gli specifici requisiti di professionalità previsti dal Provvedimento in materia di assetti organizzativi e controlli (cfr. art. 6, comma 2).</p> <p>Le figure in discorso sono pertanto formalmente distinte.</p> <p>Peraltro, in termini generali, non si ravvisa una incompatibilità tra gli incarichi di alto dirigente e di delegato al trattamento del contante; a quest’ultimo potrebbe essere altresì attribuito l’incarico - anch’esso facoltativo - di esponente responsabile (cfr. art. 15-<i>bis</i>). Resta inteso che in tal caso, anche nelle società di minori dimensioni e complessità operativa, l’incarico di responsabile AML dovrà essere attribuito ad altra figura indipendente per evitare conflitti di interessi.</p>
<p>Esponente responsabile per l’antiriciclaggio (Art. 15-<i>bis</i>)</p>	<p>È stato chiesto di precisare se il ruolo di “esponente responsabile per l’antiriciclaggio” possa essere assunto anche da un soggetto che non faccia parte dell’organo di amministrazione, in analogia a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 (Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo).</p>	<p>Sì</p>	<p>È stata introdotta anche per gli operatori la possibilità di nominare l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio con compiti di monitoraggio dell’assetto organizzativo e di raccordo tra il <i>board</i> e le figure di controllo aziendali.</p> <p>L’incarico può essere conferito al consigliere delegato (cfr. quesito che precede) o ad altro amministratore (anche privo di deleghe: c.d. “amministratore non esecutivo”), fermi restando il possesso dei requisiti previsti dalle Disposizioni e</p>

			<p>l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.</p> <p>In accoglimento dell'osservazione presentata nel Provvedimento è stato precisato che il ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio può essere ricoperto anche dal direttore generale, ove nominato.</p> <p>Tale facoltà non era stata prevista nella bozza in consultazione tenuto conto che la figura del direttore generale non è presente in tutte le società del comparto.</p> <p>Per finalità di chiarimento e semplificazione, le Disposizioni sono state riviste rispetto a quelle proposte nella fase di consultazione pubblica (cfr., in particolare, il comma 3 dell'articolo in discorso).</p>
<p>Funzione antiriciclaggio (art. 17, comma 3)</p>	<p>Sono stati sottoposti i seguenti quesiti in merito ai criteri cui gli operatori dovranno adeguarsi per assicurare la continuità della funzione AML e, in particolare, per l'individuazione del sostituto del responsabile:</p> <p>a) la nomina del sostituto deve avere una forma particolare? Devono essere seguite le medesime modalità di nomina previste per il responsabile?</p> <p>b) il sostituto può/deve essere un componente "strutturato" all'interno della Funzione Antiriciclaggio?</p> <p>c) la nomina di un sostituto deve essere riportata all'interno dell'organigramma antiriciclaggio (e del regolamento)?</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La previsione della nomina di un sostituto del responsabile AML è una delle possibili misure per assicurare la continuità della funzione antiriciclaggio.</p> <p>Venendo al dettaglio dei quesiti si rappresenta quanto segue:</p> <p>a) analogamente a quanto previsto per il responsabile, il sostituto deve essere nominato dall'organo di gestione sentito l'organo di controllo, ove esistente (cfr. art. 15, lett. c);</p> <p>b) non è necessario che il sostituto sia strutturalmente inserito nella funzione antiriciclaggio, fermo restando che lo stesso deve possedere i medesimi</p>

	<p>d) esistono compiti del Responsabile Antiriciclaggio che non possono essere posti in capo al sostituto?</p> <p>e) è possibile individuare il sostituto nella figura dell'Alto Dirigente?</p>		<p>requisiti di onorabilità e indipendenza del responsabile AML, e deve avere competenze e professionalità idonee a sostituirlo adeguatamente (cfr. <i>supra</i> quesito all'art. 7);</p> <p>c) la sua presenza deve risultare nell'organigramma e nelle procedure interne;</p> <p>d) in caso di assenza e/o impedimento del responsabile, esercita le medesime funzioni;</p> <p>e) non può coincidere con la figura dell'alto dirigente (cfr. quesito che precede).</p>
<p>Compiti della funzione antiriciclaggio (Art. 18, comma 2)</p>	<p>È stato chiesto cosa si intenda per "circostanze oggettive, ambientali o soggettive" e quali siano i "casi" che rendano particolarmente elevato il rischio di riciclaggio e che possano coinvolgere la funzione antiriciclaggio nell'effettuare le attività di verifica rafforzata della clientela.</p> <p>Al riguardo, è stato domandato se per "rischio particolarmente elevato" si faccia riferimento "<i>alle ipotesi in cui è richiesto l'intervento dell'alto dirigente (PEP, paesi terzi, etc) o ad altre casistiche e nel caso quali</i>".</p> <p>È stato, inoltre, chiesto quali sono le modalità di coinvolgimento della Funzione AML ed è stata proposta una riformulazione della disposizione che preveda un coinvolgimento obbligatorio della funzione antiriciclaggio nelle ipotesi di rischio particolarmente elevato.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La previsione relativa al coinvolgimento della funzione antiriciclaggio nello svolgimento dell'attività di adeguata verifica rafforzata recepisce indicazioni già fornite agli operatori durante la fase di iscrizione nell'elenco ed è in linea con le Disposizioni in materia di assetti organizzativi e dei controlli interni in materia AML per gli intermediari.</p> <p>La previsione, che introduce peraltro una facoltà per gli operatori, ha carattere eccezionale: le attività di adeguata verifica, infatti, sono svolte dalle strutture operative, mentre la funzione antiriciclaggio è chiamata a eseguire controlli di secondo livello su tali attività ("<i>controlli di conformità dei processi finalizzati all'adempimento dei compiti in materia antiriciclaggio, incluse le verifiche sui controlli di primo livello</i>": cfr. art. 1 Provvedimento in esame).</p>

			<p>In tale contesto, il coinvolgimento della funzione antiriciclaggio è possibile solo relativamente alla clientela che presenti fattori di rischio particolarmente elevati (ad esempio, per profili attinenti al cliente, all'operatività o per rischi geografici; cfr. art. 24, d. lgs. n. 231/2007), che possano altresì incidere sulla complessiva esposizione al rischio della società.</p> <p>Gli operatori, nell'esercizio della loro autonomia, preciseranno nelle procedure interne le eventuali ipotesi e le modalità di coinvolgimento della funzione antiriciclaggio nelle attività di adeguata verifica rafforzata.</p>
<p>Compiti della funzione antiriciclaggio (Art. 18, comma 1, lett. h))</p>	<p>È stato chiesto di chiarire se le procedure di cui all'art. 18, comma 1, lett. h), siano compatibili con le procedure di <i>whistleblowing</i> o se, al contrario, vi debba essere una gestione tramite procedure differenti.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>L'art. 18, comma 1, lett. h), intende attribuire alla funzione antiriciclaggio il compito di verificare che le procedure <i>whistleblowing</i> adottate dalle società siano portate a conoscenza di tutto il personale. È rimessa all'autonomia degli operatori l'individuazione delle modalità più opportune affinché ciò avvenga.</p>
<p>Il responsabile della funzione antiriciclaggio (Art. 20)</p>	<p>È stato chiesto di chiarire in cosa consista, in relazione al Responsabile della funzione antiriciclaggio, il "tempo necessario" all'efficace adempimento dei suoi compiti e, in particolare, se lo stesso Responsabile possa avere altri ruoli all'interno della società e/o svolgere altre attività professionali.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La funzione antiriciclaggio svolge un ruolo centrale nell'assicurare da parte degli operatori il corretto presidio del rischio di ML/TF.</p> <p>Come esplicitato nelle Disposizioni, è fondamentale che il responsabile disponga del tempo necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti.</p> <p>Peraltro, ad eccezione delle incompatibilità previste dalle Disposizioni e ferma restando la necessità di valutare l'assenza di possibili conflitti di interesse, non è precluso al responsabile lo svolgimento di altri incarichi</p>

			<p>– come già oggi accade – sia presso il medesimo operatore (ad esempio, le Disposizioni prevedono che l’incarico di responsabile AML possa essere attribuito a chi svolge i controlli di secondo livello sul ricircolo) sia presso soggetti diversi, anche a titolo di prestazione professionale.</p> <p>La valutazione dell’adeguatezza del tempo a disposizione del responsabile è rimessa all’operatore in sede di nomina/rinnovo del responsabile stesso.</p> <p>Ciò premesso, a titolo esemplificativo, gli operatori, nel valutare l’adeguatezza del tempo necessario, possono tenere conto della propria dimensione e complessità operativa (ad esempio, numero di clienti e soggetti serviti), della frequenza e dell’estensione dei controlli richiesti allo stesso responsabile, anche alla luce delle procedure interne (ad esempio, tempistiche di verifica dei profili di rischio assegnati alla clientela), del concorso di altri incarichi rilevanti (ad esempio, responsabile SOS).</p> <p>La valutazione condotta dovrà risultare dal verbale di nomina del responsabile.</p>
<p>Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio (Art. 21)</p>	<p>È stato chiesto di chiarire se i contratti di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio già stipulati prima dell’entrata in vigore del Provvedimento richiedano un/a <i>addendum</i>/revisione specifico/a in relazione a quanto previsto nelle Disposizioni in corso di revisione in merito <i>“alla necessità di prevedere la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno e degli organi aziendali e della revisione</i></p>	<p>Chiarimento/Sì</p>	<p>Spetta agli operatori verificare la conformità degli accordi di esternalizzazione già conclusi con le previsioni regolamentari. Eventuali modifiche dovranno essere apportate immediatamente dopo l’entrata in vigore del Provvedimento (art. 33).</p>

	<i>interna, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza".</i>		
Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (Art. 22)	È stato chiesto di chiarire se l'espunzione del comma 6 della disposizione in esame sia un'abrogazione e se, pertanto, le informazioni di cui alla relazione del responsabile SOS non debbano essere riportate nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio.	Chiarimento	In un'ottica di semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori iscritti nell'elenco, è stato eliminato l'obbligo di redigere un'apposita relazione da parte del responsabile SOS. Analogamente a quanto previsto nelle Disposizioni della Banca d'Italia sugli assetti organizzativi per l'antiriciclaggio relative agli intermediari, è ora previsto che alcune delle informazioni contenute nella relazione del responsabile SOS siano riportate nella relazione annuale della Funzione antiriciclaggio (cfr. Provvedimento, All. 8: "Attività della funzione antiriciclaggio nel periodo di riferimento, eventuali disfunzioni accertate e relative azioni correttive nei settori: [...] c) del processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette (indicando il numero di segnalazioni inviate alla UIF nell'anno, di quelle archiviate; comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette eventualmente ricevute dalla UIF (c.d. flusso di ritorno delle informazioni)").
La funzione di revisione interna (Art. 24, comma 2, ultimo punto dell'elenco)	È stato chiesto di precisare l'oggetto e il significato della espressione "andamenti anomali"; si è chiesto cioè di meglio specificare se l'attività di monitoraggio sia relativa all'assetto organizzativo e operativo, e consista, pertanto, " <i>in una attività di verifica di situazioni che, pur non consistendo in una violazione, potrebbero essere propedeutiche a ciò</i> ", e	Chiarimento	La disciplina dei controlli di terzo livello è stata rivista tenendo conto dell'opportunità, emersa nel confronto con gli operatori e nell'esperienza applicativa delle Disposizioni, di fornire chiarimenti sul contenuto di detti controlli e dei requisiti che devono essere posseduti dai relativi responsabili.

	<p><i>“potrebbero rappresentare, in altri termini, una situazione di pericolo di violazione”; “o, al contrario, quell’attività di monitoraggio abbia a oggetto l’operatività della clientela nel trattamento delle banconote e quindi faccia riferimento alla necessità di verificare fattori di rischio volti, poi, alla segnalazione di operazioni sospette.”</i></p>		<p>Nel rispetto del principio di proporzionalità, è stata inserita una specifica definizione di controlli di terzo livello e sono stati apportati interventi all’art. 24, anche alla luce delle analoghe previsioni del Provvedimento del 5 giugno 2019 (cap. II, par. 1.4); ciò per assicurare la coerenza del contenuto normativo dei predetti controlli.</p> <p>In tale contesto, la revisione interna, nella sua qualità di vertice della piramide delle funzioni di controllo interno, è tenuta a verificare nel continuo la funzionalità, l’affidabilità e l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, nonché la sua conformità rispetto alle procedure e alla disciplina di riferimento.</p> <p>Per “andamenti anomali” si intendono, quindi, quei fenomeni che possono essere un indizio di un possibile scostamento delle prassi operative dalle procedure interne o dalle disposizioni di riferimento (ad esempio, nell’attività di ricircolo, le anomalie nei versamenti presso la Banca d’Italia; con riferimento al comparto AML, l’emersione di errori nell’adeguata verifica della clientela attraverso i controlli svolti dalla funzione antiriciclaggio ovvero di problematiche legate alle segnalazioni). Gli stessi, quindi, devono essere approfonditi dalla funzione di revisione interna al fine di verificarne le cause, di proporre le opportune misure correttive e di monitorare la loro effettiva risoluzione.</p>
<p>La funzione di revisione interna</p>	<p>È stato evidenziato un potenziale conflitto con il D.M. 269/2010 che, per</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Con riferimento ai controlli previsti dal D.M. 269/2010 e dalle Disposizioni della</p>

<p>(Art. 24)</p>	<p>gli operatori in possesso di licenza <i>ex art.</i> 134 TULPS, attribuisce compiti di controllo al titolare di licenza.</p> <p>In tale ambito è stato sottolineato “<i>un possibile conflitto tra la necessità di dotarsi di un internal audit che sia in posizione apicale e indipendente da un soggetto che è però titolare di medesimi obblighi di controllo.</i>”</p>		<p>Banca d'Italia, si osserva preliminarmente che gli stessi presentano finalità diverse; pertanto, gli operatori, nella loro autonomia organizzativa, sono tenuti al rispetto di entrambe le disposizioni.</p> <p>Con particolare riferimento alla norma in esame, si sottolinea inoltre che, salvo il caso dell'amministratore unico o di sussistenza di altre incompatibilità, è consentito attribuire al titolare di licenza l'incarico di responsabile dell'<i>internal audit</i> (se istituita) ovvero dei controlli di terzo livello (nelle società di minori dimensioni e complessità operativa).</p>
<p>Disposizioni specifiche per gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa (Art. 26)</p>	<p>È stato chiesto di chiarire se con la nuova formulazione, che apparentemente sembra lasciare immutata la previsione della non obbligatorietà dell'istituzione della Funzione di Revisione interna, non si preveda, al contrario, la sua sostanziale obbligatorietà.</p> <p>Qualora non sia stato inserito tale sostanziale obbligo, è stato chiesto di chiarire il differente ambito di operatività e la differenza di controlli che potrebbe porre in essere il Referente dei controlli di terzo livello, la cui nomina appare obbligatoria, rispetto alla Funzione di Revisione Interna, la cui istituzione è, invece, facoltativa.</p> <p>Alla luce delle difficoltà interpretative poste e, soprattutto, in virtù del principio di proporzionalità e del c.d. <i>risk based approach</i>, è stato chiesto se non sia preferibile non prevedere alcuna modifica testuale a tale disposizione.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>L'intervento normativo sui controlli di terzo livello ha lasciato immutata la natura facoltativa dell'istituzione della funzione di revisione interna nelle società di minori dimensioni e complessità operativa; è stato al contempo chiarito l'obbligo di svolgimento di tali controlli anche per questi soggetti, tenuto conto della necessità di assicurare il presidio dei rischi.</p> <p>Gli operatori di minori dimensioni possono affidare lo svolgimento dei controlli di terzo livello a una risorsa preesistente.</p> <p>Sul punto, per facilitare gli operatori, sono stati indicati i requisiti che questa figura deve possedere.</p> <p>Relativamente all'oggetto dei controlli, come si evince dalla definizione unitaria introdotta nelle Disposizioni, non vi è differenza sostanziale nelle attività di terzo livello svolte da una società di grandi o di piccole dimensioni. Ciò premesso, in applicazione dei principi del <i>risk based</i></p>

			<i>approach</i> e di proporzionalità, l'intensità e la frequenza dei controlli saranno modulati sulla base della dimensione della società.
--	--	--	--